

N. 01288/2016 REG.PROV.CAU.

N. 02114/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2114 del 2016, proposto da:
Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Linzola, Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio eletto presso Claudio Linzola in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Regione Lombardia non costituito in giudizio;

nei confronti di

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, Associazione Annu Cacciatori Migratoristi Italiani, Sez. Prov. di Brescia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 8865 del 14 settembre 2015 della Direzione Generale Agricoltura recante «Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2016/2017. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca e quaglia» (in BURL S.O. n. 37 del 16.09.2016),

nonché comunque di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Sentite le parti, convocate in audizione il giorno 5 ottobre 2016 e vista la memoria di costituzione dell'ANUU Cacciatori Migratoristi Italiani;

Ritenuto che sullo stato di conservazione critico dell'allodola in Italia e in Europa, evidenziato nel Parere ISPRA, "sulla base delle più recenti informazioni", appare necessario valutare, nel pieno contraddittorio, sin qui non ancora instaurato, su quali dati sufficientemente certi e aggiornati quelle informazioni si fondino e comunque su quali altre, recenti e attendibili, quel dato trovi conferma;

che allo stato, in base agli elementi forniti nel ricorso non sembra provato che l'avvio della caccia all'allodola, posticipato al 1^ ottobre 2016, possa comportare il dedotto pregiudizio imminente e irreparabile della specie cacciata, tenuto conto del fatto che la Regione Lombardia ha comunque orientato il calendario di caccia all'allodola in un senso che, per tempo e modalità, aderisce, sia pure parzialmente, alle indicazioni prudenziali del parere ISPRA;

che nelle more della trattazione collegiale della misura cautelare richiesta, prevista e fissata per la camera di consiglio del 26 ottobre 2016, non sono ravvisabili i presupposti del pregiudizio imminente e irreparabile dedotto dalla parte ricorrente, tenuto anche conto del termine del periodo di caccia fissato al 31 dicembre 2016.

P.Q.M.

Respinge, allo stato, la domanda di misure cautelari urgenti.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 ottobre 2016, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 5 ottobre 2016.

Il Presidente
Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO